

CORTE COSTITUZIONALE: RIASSUNTO (E APPROFONDIMENTO SU SISTEMI DIFFUSI E ACCENTRATI) su funzioni e composizione

La Corte Costituzionale. Sede : Palazzo della Consulta – ROMA

L'introduzione di un sistema di giustizia costituzionale, di un sistema cioè diretto ad assicurare il rispetto della Costituzione da parte delle altre fonti normative è strettamente legato alla natura rigida o flessibile della Costituzione. Anzi, la garanzia giuridica della rigidità della Costituzione è rappresentata soprattutto dalla introduzione di un sistema di giustizia costituzionale.

La nostra Costituzione è rigida e perciò si richiede la necessità di introdurre nel sistema istituzionale un meccanismo di verifica della conformità delle leggi della Costituzione. Quest'organo è chiamato Corte Costituzionale.

Si può dire che solo dopo il secondo conflitto mondiale, la giustizia costituzionale è divenuto, in Europa, un principio generalmente accolto: oltre che in Italia, è avvenuto così, ad es. in Germania, con la Costituzione del 1949; in Francia con la Costituzione del 1958; in Portogallo, con la Costituzione del 1976; in Spagna con la Costituzione del 1978.

CORTE COSTITUZIONALE e DIRITTO PUBBLICO (modelli diffusi e accentrati)

Il modello di giustizia costituzionale voluto dai Costituenti: Quando in Assemblea costituente matura la scelta a favore di una Costituzione rigida e si affronta il problema di assicurare il rispetto di questo principio attraverso l'introduzione di un sistema di giustizia costituzionale, sono due i modelli a cui si fa

riferimento: quello “diffuso”, proprio della tradizione americana; e quello accentrato, proprio dell’esperienza austriaca. Il risultato finale del dibattito che si svolse su questo tema fu l’introduzione di un modello di giustizia costituzionale che, in qualche modo, tenta una fusione tra elementi appartenenti ad entrambi quei modelli di riferimento. Così del modello “accentrato” il Costituente accolse il principio di affidare ad un apposito organo costituzionale il compito di garantire il rispetto della rigidità della Costituzione; del modello “diffuso” esso accolse il principio dell’estensione del sindacato della Corte costituzionale anche ai profili di legittimità sostanziale della legge e del coinvolgimento nel processo di costituzionalità dei giudici comuni, attraverso il cosiddetto procedimento in via incidentale.

CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI

La Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni, dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse, esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica e verificare l'ammissibilità dei referendum abrogati

Quella che viene designata dal Costituente è un’alta magistratura che riflette nella sua composizione la natura peculiare dell’attività che essa è chiamata a svolgere (giurisdizionale e politica insieme) e alla quale possono rivolgersi tanto organi dello Stato o delle Regioni, in relazione all’insorgere di conflitti la cui soluzione sia legata all’interpretazione di specifiche disposizioni costituzionali, quanto ai singoli cittadini, attraverso l’intermediazione del giudice, sempre nell’ipotesi che specifiche posizioni soggettive, loro riconosciute dalla Costituzione, siano state lese dal

legislatore ordinario. Un'alta magistratura cui viene attribuito in esclusiva il potere di pronunciarsi su questo tipo di controversie e con decisioni inappellabili.

La Corte costituzionale è stata istituita nel 1956. **Essa giudica**, come già accennato:

- sulla conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge (cioè i decreti legislativi) dello Stato e delle Regioni. Nel caso i giudici costituzionali decidano che determinate norme siano in contrasto con i principi costituzionali, la sentenza emessa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, causa a decorrere dal giorno successivo la cessazione di efficacia della legge (o di parte di essa), che non potrà più essere applicata;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra le stesse Regioni, che si verificano quando un organo compie atti che oltrepassano le sue funzioni, oppure quando non sono chiare le norme che ripartiscono le competenze tra i vari poteri;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
- sull'ammissibilità dei referendum abrogativi.

Le decisioni della Corte costituzionale sono sentenze definitive, inappellabili e obbligatorie erga omnes, cioè per tutti.

La Corte costituzionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 135 della Costituzione, è **composta di 15 giudici**, nominati:

per un terzo dal Presidente della Repubblica;
per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
3 dalla Corte di Cassazione;

1 dalla Corte dei conti;
1 dal Consiglio di Stato.

La Corte costituzionale può però differire per la sua composizione a seconda della funzione che è demandata a svolgere: qualora infatti sia chiamata a giudicare su accuse promosse dal Presidente della Repubblica, si aggiungono ai 15 giudici ordinari 16 giudici costituzionali "aggregati": essi vengono sorteggiati all'interno di un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni, mediante l'elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

I giudici costituzionali devono essere scelti, senza limiti di età, tra persone appartenenti a particolari categorie provviste delle conoscenze giuridiche necessarie ad assolvere la delicata funzione:

magistrati (anche a riposo) delle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti);
avvocati con un'esperienza professionale almeno ventennale;
professori universitari ordinari in materie giuridiche.
La Corte elegge tra i suoi membri un presidente, che rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

I giudici della Corte non sono perseguibili per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. La loro carica è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale, pubblica o privata. Il mandato dura nove anni e non è rinnovabile.